



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice POLI BORTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2008

Disposizione in materia di istituzione degli ecomusei
per la valorizzazione della cultura e tradizione locali

ONOREVOLI SENATORI. – Il termine «ecomuseo» fu citato per la prima volta dal francese Hugues de Varine e fu utilizzato nel 1971 in un intervento dell'allora ministro dell'Ambiente francese, Robert Poujade. Gli ecomusei, realizzati ben prima che assumessero questa definizione, inizialmente furono pensati come strumenti per tutelare le tracce delle società rurali, in un momento in cui l'urbanizzazione, le nuove tecnologie e i conseguenti cambiamenti sociali, potevano far dimenticare un patrimonio culturale millenario.

Oggi, la situazione ecomuseale europea contempla quattro grandi aree: scandinava, germanica, francofona e più recentemente portoghese.

Nel mondo, sono considerate particolarmente promettenti anche le esperienze di Brasile, Messico, Venezuela e, da poco, an-

che India, perché molto vicine al concetto di «museo integrale». Le esperienze ecomuseali in Italia sono numerose e spesso molto diversificate, anche per le divergenze interpretative da parte dei soggetti promotori. Vale la pena ricordare che, accanto ad iniziative isolate, esistono reti di ecomusei, in fase di espansione, realizzati sulla base di leggi regionali specifiche. Il Piemonte è stata la prima regione a dotarsi di uno strumento normativo in materia (legge regionale n. 31 del 14 marzo 1995), seguita dalla provincia autonoma di Trento e dalla regione Friuli Venezia Giulia e recentemente dalla regione Lombardia (legge regionale n. 13 del 12 luglio 2007). Altre proposte di legge sono in discussione.

Il presente disegno di legge reca disposizioni per la istituzione di ecomusei su tutto il territorio nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina la istituzione degli ecomusei sul territorio dello Stato, al fine di ricostruire, testimoniare e valorizzare, con il coinvolgimento attivo degli abitanti, la memoria storica, la vita, i patrimoni materiali e immateriali, le forme con cui sono state usate e rappresentate le risorse ambientali, i paesaggi che ne sono derivati, i saperi e le pratiche delle popolazioni locali e le loro trasformazioni nel tempo.

2. Ai fini della presente legge, s'intende per ecomusei territori connotati da forti peculiarità storico-culturali, paesistiche ed ambientali, finalizzati ad attivare un processo dinamico di conservazione, interpretazione e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale della regione.

Art. 2.

(Finalità)

1. Gli ecomusei perseguono le seguenti finalità:

a) la valorizzazione della diversità e della complessità dei patrimoni culturali locali che si esprimono nelle memorie e nei segni storici, nei saperi e nei saper fare locali, nella specificità del paesaggio;

b) la valorizzazione, nelle aree prescelte, di particolarità urbanistiche ed architettoniche che caratterizzano il paesaggio locale;

c) la valorizzazione di beni mobili, di strumenti di lavoro e di ogni altro oggetto che costituisca testimonianza della cultura

materiale, attraverso le attività di ricerca, acquisizione, catalogazione, riuso e manutenzione;

d) la valorizzazione dei patrimoni immateriali quali i saperi, le tecniche, le competenze, le pratiche locali, i dialetti, i canti, le feste e le tradizioni gastronomiche, attraverso attività rivolte alla loro catalogazione, conoscenza e alla promozione della loro trasmissione;

e) la predisposizione di percorsi nel territorio dell'ecomuseo finalizzati alla visita e alla comprensione di ambienti naturali e culturali caratteristici, al fine di una migliore fruizione da parte dei visitatori;

f) la promozione di iniziative volte a far conoscere le tradizioni del territorio attraverso l'attivazione di corsi, incontri, conferenze, rappresentazioni, all'interno delle strutture degli ecomusei, e rivolte anche ai turisti.

Art. 3.

(Criteri per l'istituzione degli ecomusei)

1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'istituzione degli ecomusei, sulla base delle finalità di cui all'articolo 2 e tenendo conto dei seguenti criteri:

a) caratteristiche di omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui si propone l'ecomuseo;

b) presenza di beni di comunità ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici e ambientali di riconosciuto valore, in primo luogo per le stesse comunità.

Art. 4.

(Riconoscimento degli ecomusei)

1. Il riconoscimento degli ecomusei è promosso:

a) dagli enti locali singoli o associati sulla base di un progetto di fattibilità condiviso;

b) da associazioni, istituzioni di natura pubblica o privata che operano nell'ambito territoriale dell'ecomuseo, previo parere favorevole degli enti locali territorialmente competenti, sulla base di un progetto di fattibilità condiviso.

2. Il progetto di fattibilità di cui al comma 2, lettere a) e b), individua i soggetti e le modalità di gestione dell'area dell'ecomuseo, delle eventuali infrastrutture e le tematiche di intervento. Il progetto di fattibilità è trasmesso dal soggetto promotore alla regione, al fine della richiesta di riconoscimento.

3. La regione, esaminato il progetto di fattibilità dell'ecomuseo di cui al comma 2 e verificato il rispetto dei criteri del decreto ministeriale di cui all'articolo 3, lo approva.

Art. 5.

(Gestione degli ecomusei)

1. La gestione degli ecomusei può essere affidata alle province territorialmente competenti o ai comuni singoli o associati nel cui ambito ricade l'ecomuseo, ovvero alle comunità montane o ad altri organismi pubblici o privati anche appositamente costituiti, che abbiano come scopo le finalità di cui all'articolo 2.

2. I soggetti cui è affidata la gestione definiscono, mediante accordi, i compiti di ciascun partecipante e le risorse strumentali e finanziarie da apportare.

3. I soggetti incaricati della gestione:

a) predispongono un programma di attività che deve indicare gli obiettivi perseguiti, le attività previste, le risorse del territorio e le strategie per la loro valorizzazione, nonché la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili;

b) adottano il piano annuale di attuazione per l'anno successivo.

4. Il programma di attività e il piano annuale di attuazione di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, sono trasmessi alla Giunta regionale.

